



3097

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
PERUGIA

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento n. 9066/07 R.G.N.R. (Mod. 21) e in particolare l'istanza in data 10.12.07, dei difensori di Diya Lumumba ;

Rilevato quanto segue:

- 1) Com'è noto, questo PM, **di sua iniziativa**, ha chiesto la scarcerazione del Diya per il venir meno dei **gravi** indizi di colpevolezza che giustificavano il mantenimento della custodia cautelare e il GIP Dott.ssa Claudia Matteini, con provvedimento in data 20.11.2007, ha revocato la misura cautelare sia sul piano dei **gravi** indizi sia sotto il profilo del venir meno delle esigenze cautelari;
- 2) Sotto il profilo dei **gravi** indizi, il GIP ha osservato testualmente: “ In tale situazione, pur permanendo incertezze sulla posizione del Lumumba soprattutto per le discrasie ancora presenti tra quanto emerso in sede d'indagini e le dichiarazioni del predetto nel corso dell'interrogatorio di garanzia nonché tra queste e quelle rese dalle persone informate sui fatti, le stesse non sono più sufficienti per mantenere la misura cautelare della custodia in carcere”;
- 3) E' evidente che **questo attiene soltanto al profilo cautelare, non anche al merito e alle indagini**, per le quali non necessitano, com'è noto, i **gravi** indizi, ma solo **una notitia criminis** che non consente, ma **impone** al PM di svolgere le indagini per accertarne la fondatezza o l'infondatezza;
- 4) Il Diya ha proposto istanza di riesame avverso l'ordinanza cautelare ma, essendo nel frattempo intervenuta la revoca della misura nei confronti del Diya stesso, **il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame dell'indagato** ed è questa l'unica pronuncia del Tribunale stesso in ordine alla posizione del Diya;
- 5) **Le altre pronunce del Tribunale del Riesame riguardano il Sollecito e la Knox, non il Diya.**
- 6) In ogni caso, lo stesso Tribunale del Riesame ha qualificato la prova d'alibi del Diya “tortuosa” e fondata su dichiarazioni “non sempre coerenti e collimanti”, mentre il rilievo circa la “cesura degli elementi d'accusa” attiene sempre e soltanto all'ambito di cognizione del Tribunale del Riesame e, quindi, ancora una volta, al venir meno dei **gravi indizi di colpevolezza** che giustificavano la misura, ma, ammesso e non concesso che tale ordinanza possa dispiegare la sua efficacia nei confronti del Diya, **essa significa solo che è venuta meno la materia per la misura cautelare non per indagare, perché il Tribunale del Riesame ha una natura e una funzione limitata al controllo circa l'esistenza o meno dei presupposti per la misura cautelare. Punto e basta;**
- 7) **Vi è, quindi, una ben precisa notitia criminis**, derivata dalle dichiarazioni della Knox in data 6.11.07, **non smentite nell'udienza di convalida. Vi è, inoltre, un messaggio SMS di**

- risposta e di appuntamento inviato dalla Knox al Diya il cui messaggio precedente non è, viceversa, identificabile e tutto questo è, all'evidenza, ostativo all'accoglimento dell'istanza dei difensori del Diya;
- 8) Del resto, nella stessa richiesta di revoca della misura a cui questo PM si riporta, sono chiaramente espressi gli elementi a carico del Diya che impongono lo svolgimento di indagini;
 - 9) Ciò che è venuto meno, lo si ripete ancora una volta, è soltanto l'aspetto cautelare, ma da esso si distingue sin troppo chiaramente, lo si ripete ancora, l'attività, doverosa, relativa ad una *notitia criminis*;
 - 10) Questo PM, a sostegno della propria memoria al Tribunale del Riesame, ha indicato gli elementi rilevanti ai fini delle proprie richieste che, nel caso del Diya, era limitata alla declaratoria d'inammissibilità della richiesta stessa, per la sopraggiunta revoca della misura, senza necessità di esaminare in dettaglio gli elementi d'incertezza della posizione del Diya e, quindi, anche le dichiarazioni del Mero che *confliggono con altre risultanze*;
 - 11) Le ulteriori considerazioni circa le pretese "manchevoli e colpevolmente omissive ricostruzioni istruttorie" derivanti dal mancato richiamo alle dichiarazioni del Mero sono, quindi, all'evidenza prive del benché minimo fondamento;

PQM

RESPINGE

L'istanza in questione.
Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Perugia, 11 dicembre 2007

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)

